

PRESIDENTE. Perdoni, protesto contro questo compendio; si è discusso completamente.

MINERVINI. Parlo della discussione generale.

PRESIDENTE. Sono sei giorni che si discute, ed ella sarà stata informata che non si è fatto quasi alcuna discussione generale.

MINERVINI. Io accetto l'osservazione fatta dall'onorevole presidente. Credo però che il signor ministro e la Commissione terranno conto della mia proposta, e non vorranno tanto badare al tempo della sua presentazione.

PRESIDENTE. L'articolo che propone il deputato Minervini verrebbe dopo la prima parte della tariffa, che si discute. Non è così, onorevole Minervini?

MINERVINI. Questo non ha per me nessuna importanza...

PRESIDENTE. Non ne fa questione di forma: basta.

MINERVINI. Veda la Commissione dove crederà di collocarlo.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiato questo nuovo articolo che propone l'onorevole Minervini.

(È appoggiato.)

L'onorevole commissario regio ha facoltà di esprimere il suo parere tanto sull'emendamento del deputato Piccoli quanto su quello dell'onorevole Minervini.

FINALI, commissario regio. Come la Camera vede, il ministro delle finanze non può opporsi ad un emendamento, il quale in sé è ragionevole e vantaggioso alle finanze come quello dell'onorevole Piccoli.

In quanto alla proposta complessa dell'onorevole Minervini, in massima dichiaro che il Governo non disente dall'accettarla, ma ad esame, perchè bisogna coordinarla coll'insieme della nostra legge del bollo e registro e coll'insieme anche delle modificazioni proposte dalla Commissione, la quale deve pur vedere con qual temperamento possa adottarsi, ed in qual luogo più propriamente possa venir collocata. Ma c'è qualche cosa sulla quale dovrei fare le mie riserve.

Mi pare, ad esempio, che l'onorevole Minervini voglia costituire una specie di archivio presso le direzioni da cui dipende l'ufficiale del registro, il che non mi parrebbe opportuno, perchè in ogni provincia ed in alcuni centri della provincia vi sono archivi notarili o altri archivi destinati alla conservazione degli atti.

Egli propone altresì di stabilire pei notai una sanzione penale per vietare di autenticare copie di atti non registrati e bollati in conformità delle leggi; ora, tale obbligo e tale sanzione credo si trovino nell'articolo 106 della legge vigente, che è uno di quegli articoli che l'onorevole Curti proponeva di sopprimere.

Con queste riserve io dichiaro di accettare ad esame l'emendamento dell'onorevole Minervini.

CORSI, relatore. La Commissione accetta il rinvio dell'emendamento Minervini, nel quale mi pare che qual-

che cosa da studiare ci sia e che forse potrebbe riuscire utile, ma non potrebbe dichiarare fin d'ora se accetta o non accetta.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta il rinvio dell'articolo di aggiunta proposto dall'onorevole Minervini per riferire su di esso nella tornata di domani.

Credo che non ci sia opposizione a questa proposta.

Relativamente all'emendamento del deputato Piccoli la Commissione l'accetta?

CORSI, relatore. L'emendamento Piccoli alla Commissione non apparirebbe poi capace di dare un aumento di entrata.

L'onorevole Piccoli propone che, quando vi sono più firme da vidimare, sulla prima si paghi una lira, sulle altre 50 centesimi. Criterio per questa distinzione io non saprei vederne, perchè, per esempio, se si tratta di un contratto ove più sono i sottoscriventi solidali, perchè obbligare uno di essi a pagare la tassa di una lira e l'altro quella di 50 centesimi? l'interesse è comune a tutti, quindi sarebbe giustizia che la tassa fosse eguale per tutti. Credo quindi che si potrebbe, non per far denari, ma per un certo riguardo, accettare la parte dell'emendamento Piccoli, colla quale si esonera dal pagamento la vidimazione della firma dei testimoni.

Quanto alla prima parte, non so vedere come possa produrre un aumento di tassa, poichè la tassa è uguale per tutte le firme che debbono essere autenticate.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, l'onorevole Piccoli persiste nel mantenere intero il suo emendamento?

PICCOLI. Mi pare che vi sia un equivoco tra me e l'onorevole relatore della Commissione. La sua proposta è che l'autenticazione delle firme, sieno una o più, venga tassata uniformemente con una sola lira.

Ora, il mio emendamento è diretto ad accrescere il provento di questa tassa; poichè, se si accetta, la prima firma dovrà pagare una lira e le altre 50 centesimi ognuna. Esso è ragionevole, come disse l'onorevole commissario regio, perchè vuole colpire tutte le autenticazioni, le quali sono veramente tante quante sono le parti.

La tassa sull'affare resta una sola. Siccome voi proponete la tassa di una lira, se anche la firma è una, così dovrete pure ammettere la tassa di una lira per ciascheduna delle altre. Io invece mi limito a proporre 50 centesimi per le firme successive. Non credo che vi possa essere difficoltà. Nelle provincie venete, come ho già detto, questo sistema è da parecchi anni in vigore, e non ha mai dato luogo a lagnanze.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole Piccoli.

(È appoggiato.)

CORSI, relatore. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Piccoli, dichiaro che la Commissione accetta il